

una volta che ne fosse stata informata, fosse poi sì stupida di andarne a parlare con chiunque avesse occasione d'incontrarsi; a meno che non si voglia supporre in questa donna il malvagio scopo di tenere da sè lontano il marito, la di cui vicinanza non fosse troppo comoda al suo sistema di vivere. Ecco, che in qualunque caso questa testimonianza è inattendibile e molto sospetta, e come tale viene considerata dalla Legge, la quale respinge la testimonianza di un coniuge a danno dell'altro, cosicchè, se non può udirsi la moglie del Bernardi, neppure può darsi alcun peso al detto di chi parla per sua bocca, se veramente costei (il che non credo) fu sì stupida o malvagia, da parlarne col Ragni.

Eliminati così gl'indizi raccolti in sostegno dell'accusa, a me non resterebbe che invocare un verdetto negativo sulla colpeabilità del prevenuto mio difeso: se non che supponendo che il possesso nel Bernardi della refurtiva abbia in Voi, Signori Giurati, prodotto una sinistra impressione a suo carico da non essere di leggieri distrutta; in tal caso dovrete ritenere il Bernardi tutto al più un ricettatore di parte della refurtiva, senza però che esso abbia avuto precedente trattato od intelligenza cogli autori del furto.

A tanto si ridurrebbe la sua responsabilità quando non lo voleste ritenere innocente, come vi accennava la difesa in principio, non senza invocare ora a favore del Bernardi il concorso delle circostanze attenuanti, essendo il primo ed unico delitto, del quale sarebbesi reso responsabile.

*L'avvocato Riccardo Romagna ha la parola per la sua aringa.*



## DIFESA

DELL' AVVOCATO RICCARDO ROMAGNA

IN FAVORE

DI SANTE FRONTINI

Dopo quello che il mio onorevole collega avvocato Vizzani, col linguaggio della scienza ha saputo rilevare a favore del comune difeso Sante Frontini, superflua sarebbe e fastidiosa la ripetizione delle stesse ragioni, comunque espresse con altro giro di parole.

A soddisfare però l'obbligo della difesa, e per annuire allo spirito della Legge, che vuol salvi in questi tremendi conflitti criminali e i diritti dell'imputato su tutti i modi possibili della sua difesa, e i diritti che ha la Giustizia suprema sull'ordine pubblico, e per animare le speranze che accompagnano l'imputato sull'orlo ancora del precipizio, che il delitto tiene aperto al colpevole, permettete, o Signori, che anch'io m'inoltri per brevi istanti in quel laberinto del lungo procedimento, che ha preceduto questo veramente grave ed imponente giudizio, onde veder modo di rinvenire un motivo, che potesse

esser fonte, non dico di salvezza, ma di cause attenuanti su tutti i misfatti di cui è accusato il mio difeso, e sottrarre così alla seure del carnefice questo sciagurato, che nella serie de' suoi gravi ed atroci delitti, ha pure il diritto alle pietose cure dell'umanità.

Certo è, o Signori, che non senza trepidazione mi accingo all' assunto.

La lunga e dolorosa serie de' misfatti commessi dal mio difeso, le crudeltà che hanno qualificato i medesimi, le di lui franche confessioni, le testimonianze, le presunzioni, gl' indizi, e finalmente le conclusioni del Pubblico Ministero, che con tutto l'entusiasmo dell' accusatore di Catilina e di Verre, dipinsero nel Frontini il più esecrabile degli uomini innanzi la Società vilipesa, e la coscienza delle mie deboli forze mi sconsigliano, o Signori, nell' adempiere all' officioso incarico. Nondimeno avendo avute continue e recenti le prove di quella freddezza impassibilità, che costantemente vi guida in questo sacro recinto, e che non valgono a smuoverla giammai le più eloquenti invettive dell' Accusa, ne sinistre apparenze, ne preventivi giudizi, questo pensiero mi fa cuore e mi rinfrenca. Siate dunque in questa causa quali Voi foste in tutte le altre, siate eguali a Voi stessi; e se non mi è dato intrattenervi con eloquenza eguale a quella dell' onorevole Rappresentante il Pubblico Ministero, pensate che è sempre una la ragione del difensore e quella dell' Accusatore, e che l' eloquenza come non fa esistere ciò che non è, così non può distruggere ciò che è.

È risultato dal dibattimento un fatto la cui esistenza non può negarsi; un fatto che ha destato la generale sorpresa; un fatto che merita perciò tutta la vostra considerazione.

Questo fatto è la promessa che ebbe il Fronti-

ni da chi esercitava allora in questa Provincia l' autorità governativa, di un passaporto per l' estero, e di mille lire, qualora per suo mezzo si fosse sciolta la banda Grossi, dando in mani della Giustizia i malfattori che la componevano col loro capo Te renzio Grossi, e questo vivo o morto che fosse. Tale convenzione è rimasta pienamente accertata dalla giurata deposizione del teste Giuseppe Petrucci di Pergola, il quale ebbe a parlare in proposito col Prefetto Sig. Bardesson, e fu incaricato di comunicarla al Frontini perchè l' accettasse e la eseguisse.

È stata pure comprovata da Alessandro Brilli di Pergola e da Pietro suo figlio, i quali deposero d' aver spedito a Pesaro il suddetto Petrucci con una lettera diretta al Segretario di Prefettura Signor Giovanni Guerrieri, perchè questi si adoperasse presso il Prefetto ed il Capitano dei Reali Carabinieri, per fare ottenere al Frontini quant' egli desiderava. Anche il Maresciallo, ora Tenente di quel benemerito Corpo, Giovanni Smeraldi, chiamato in giudizio dalla difesa, non poté negare d' avere avuto un colloquio col Frontini sopra un ponticello della villa Barbanti di Pergola, ove convenne di dargli tre dei suoi uomini vestiti alla borghese per tentare l' arresto di Battelli e di altri contumaci. Finalmente una prova ineluttabile della convenzione in discorso si è avuta dalla lettera autografa del Vice Prefetto Lamponi diretta al Sindaco di S. Lorenzo in Campo, nella quale viene rattificato il prezzo pattuito per la distruzione della banda Grossi. Dunque la convenzione stabilita tra i Rappresentanti del Governo, ed il contumace Frontini è un fatto che non si può contrastare, è un fatto annesso all' andamento di quella tremenda associazione, è un fatto che fa parte dell' ordinamento processuale di questo giudizio, è un fatto finalmente che ha un rapporto vitale col-

414  
la intera imputabilità del Frontini, e che per conseguenza diviene oggetto inseparabile della sua difesa.

Io non intendo, o Signori, di entrare nell'intrinseco di questo fatto rapporto all'Autorità Pubblica che lo ha convenuto. Qualunque questione potrà nascere su questo rapporto, se cioè quella Autorità avesse o no il potere di trattare la convenzione in discorso, formerà oggetto di separato giudizio, il quale secondo le dichiarazioni emesse pubblicamente dall'onorevole Rappresentante il Pubblico Ministero, sembra veglia dal medesimo intentarsi. Tale questione però non potrà mai distruggere il fatto della convenzione riguardo alla parte contraente, Sante Frontini.

Nei contratti il primo elemento è la buona fede, poichè l'essenza del contratto sta nell'accordo unisono delle reciproche volontà dei contraenti, le quali per condizione egualmente essenziale, siano in buona fede.

La Provincia di Pesaro e di Urbino trovavasi da qualche tempo nella massima sciagura pubblica per la banda Grossi, che ovunque presentavasi portava delitti e terrore.

La Forza pubblica non l'avea potuta sciogliere, e molto meno distruggere — *salus publica summa lex esto*. — Le teste di quei malandrini erano sacre alla pubblica vendetta. Tanti erano i delitti, atroci, pubblici, capitali che aveano commessi. Parve pertanto a quei Governanti, che in quello spaventoso progresso di tanti crudeli ed inumani misfatti l'unico rimedio fosse una sorpresa impreveduta contro di loro per distruggerla, che sorgesse tra loro medesimi. Si convenne adunque tra l'Autorità, ed il Frontini, la distruzione della banda Grossi col premio di un passaporto per l'estero e lire mille.

415  
La prima parte pertanto della consegna dei soci e del loro capo vivo o morto, dovea adempersi dal Frontini; la seconda parte spettava al Rappresentante del Governo.

Ma la prima parte fu adempiuta dal Frontini per quanto a lui fu possibile. Egli uccise Grossi conoscendo che vivo era difficile averlo nelle mani. D'altronde il bisogno estremo della Provincia richiedeva che colui fosse tolto via dalla società più presto fosse possibile. Tolto alla banda l'unico capo che poteva reggerla con quel feroce coraggio, ed astuto senno da assassino, che formavano il carattere straordinario di quel disperato, capo d'altri disperati, che si saziavano nel sangue, nei delitti e nelle sostanze altrui, la banda era sciolta, ed il terrore della perdita e del modo impreveduto ne' suoi compagni, sospendeva se non troncava affatto la serie delle rapine, delle morti, delle atrocità inaudite.

Compiuto dal Frontini il colpo di sorpresa contro il Grossi, rimaneva l'altro non men difficile di dare in mani della Giustizia i compagni superstiti; ed il Frontini esecutore fedele alla sua promessa andò con tre Carabinieri travestiti verso il luogo, ove potevano esser sorpresi di notte tempo i suoi compagni della banda. L'incontro di quella pattuglia di forza armata, che veniva da Urbino, impedì l'operazione contro i suoi, e invece restò egli disarmato, e condotto in carcere.

Fosse caso o tradimento il sopraggiungere di quella forza pubblica, è certo che impedì al Frontini contro sua voglia di compiere per parte sua la convenzione integralmente.

Per questo impedimento per altro, avvenuto per opera della parte che poteva pretendere la esecuzione dell'obbligo assunto dal Frontini, rimane assolto il Frontini medesimo dell'obbligo stesso, co-



416  
me se lo avesse adempiuto, e rimane in lui il diritto sul corrispettivo che si era convenuto.

Era questo il compenso di Lire mille, e il passaporto per l'estero. Il passaporto per l'estero accordato in casi simili ai prevenuti di delitti innanzi alla Legge, portando seco la libertà personale, contiene in se la tacitazione di tutti i crimini imputati.

Frontini adunque ad onta di tutti i suoi delitti commessi ed imputatigli in questo giudizio, avrebbe diritto per concessione autorevole già convenuta dietro un considerevole corrispettivo prima che s'incominciassero gli atti processuali contro di lui, alla tacitazione dei medesimi, mercè la libertà, che gli era stata concessa, col passaporto all'estero per convenzione stabilita rapporto a tutti i suoi delitti, di cui oggi viene imputato.

Nè parmi fuori di proporzione questo corrispettivo del passaporto per l'estero, per quello che esso ha operato, e per quello che avrebbe fatto, se l'arresto personale non gli avesse impedito di fare. Infine nell'obbligo assunto dal Frontini di dar vivi, o morti i compagni di delitto col loro capo tremendo, veniva egli ad esporre sicuramente la sua vita alla vendetta ferocissima di coloro, se non gli fosse riuscito di prenderli, o di distruggerli, e riuscendogli d'altronde la impresa, avrebbe arrecato un bene reale alla Provincia intera, come in realtà lo ha recato, liberandolo da tanti fatti atroci che avrebbero avuto luogo proseguendo la banda a inferocire, ovunque si fosse presentata.

Il Frontini uccise Grossi, e avrebbe sorpresi gli altri suoi compagni, se non fosse stato impedito dalla forza armata. È certo che colla distruzione del capo, la banda era senza direzione, senz'anima che la merudelisse, quindi trovossi indebolita, facilmente

417  
si disperse, finchè restò sciolta affatto. Quanti delitti si risparmiarono! Dio sa a qual numero, a quale scempio, a quale sfrenamento di crudeltà sarebbero giunti.

Competeva pertanto al Frontini il passaporto per l'estero con le mille lire promesse. Tutto ciò è consentaneo all'ordine naturale di giustizia, col solo lume del quale Voi, signori Giurati, dovete regolare la vostra convinzione. Frontini ha convenuto con persona non secreta, non ignota, ma con una persona pubblica rivestita di un carattere che non poteva mentire — LA RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO. — Come Rappresentante dell'Autorità Governativa, ha patteggiato sopra una cosa pubblica col Frontini, e costui in buona fede ha accettato, ed ha eseguito per sua parte la obbligazione assunta, ha ucciso Grossi, ha distrutta la banda, dovea adunque, e deve ricevere il compenso contrattato; ne avea, e ne ha pieno diritto.

Dopo quella convenzione il Frontini non commise altri reati, e tutti gli antecedenti erano tacitati col passaporto. Sì, o Signori, quel passaporto togliendo la persona del Frontini dalle mani della Giustizia, e rendendolo libero alla Società, egli non solo era tacitato per la imputabilità dell'uccisione del Grossi, ma ancora per la imputabilità di tutti i delitti che avea commesso in occasione, ed in unione della banda Grossi.

Ora io dico se il Frontini a tutto calcolo di naturale giustizia, fondamento e fonte anche dell'ordine sociale, avea acquisito il diritto a quel passaporto per l'estero, cioè a dire alla intera ed assoluta liberazione di tutti quei delitti, che lo gravavano, molto più sarà giusto che di una parte minima di questa liberazione abbia a godere l'effetto.

Voi dunque, o Signori, dovete considerare in

ciascun de' suoi delitti, in ciascun fatto eriminoso, di cui è imputato in questo giudizio, una qualità attenuante. Egli è stato feroce, è vero, nella esecuzione de' suoi misfatti, ma egli ha ucciso Grossi, causa principale e fomentatore di quella banda; e colla morte del Grossi ha spenta tutta la forza che legava la banda a ferocemente assassinare.

Frontini ha commesso dei delitti, ma coll'uccisione del Grossi, collo sciogliere quell'orda di malfattori, ha liberato la Provincia da tanti delitti, da tanti orrori, che avrebbero tormentato quelle povere popolazioni, fra cui infuriavano quelle belve indomabili, e che sin allora avevano resi vani tutti gli sforzi e tutte le reazioni della Forza pubblica. Frontini era feroce, è vero, nelle sue subitanee azioni, effetto di una gagliarda irritabilità di fibra, non mai corretta da abituale virtuosa repressione, certamente per difetto di rozza o niuna educazione, ma nutrice in sè sentimenti di magnanimità. Effetto di questa è la ingenua, franca confessione de' suoi reati, il dispetto sdegnoso alle false asserzioni, che se gli apponevano da' suoi compagni di delitto e da altri ESTRANEI, E A LUI AVVERSI: in fine quel pianto inconsolabile alla vista del vecchio genitore, e più ai rimproveri paterni per tante ammonizioni fattegli e da lui non apprezzate.

Fu certamente somma disgrazia che questo miserabile si lasciasse trasportare a quell'orgia di banditi, mentre il suo valore, e quella naturale qualità di animo che gli avrebbe fruttato vittoria nel campo di battaglia per la sua Patria, gli hanno fruttati delitti, calamità nella banda dei delinquenti.

Stanco per altro il Frontini di quella vita affannosa e miserabile, e straziato da rimorsi, ha cercato di riscuotersi; ha compensato la società colla distruzione della banda.

Oh santa giustizia! che non perda questo infelice tutto il compenso dovuto per convenzione alla sua adempita promessa, allo sbandamento dell'associazione Grossi; ma possa colle lacrime del suo pentimento dare esempio vivente alla inconsiderata gioventù inclinata al malfare.

Io, o Signori, non vi domando la liberazione di questo sciagurato; io vi chiedo soltanto la dichiarazione delle circostanze attenuanti su tutti i delitti di cui è imputato. Con tale dichiarazione in fine questo misero sarà condannato per tutto il corso della sua vita nel dolore e nella miseria, ricompensando colle sue fatiche quella Società che ha offesa.

Con tale dichiarazione Voi soddisfatte il voto dei più grandi ingegni, delle anime le più generose, e delle coscienze le più pure, sottraendo questo sciagurato dalla mannaia del carnefice.

*L'avvocato Sartini ha facoltà di pronunciar la difesa a favore di Gerboni, Venturi, Trebbi, e Marcellina Giunta.*

